



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 18 aprile 2023

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Bergamo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 42/2023 – Accesso verbali sedute del Consiglio di Disciplina da parte dei componenti

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 4632 del 21.03.2023), si richiede se i consiglieri in carica ed i consiglieri dimissionari possano ricevere copia integrale dei verbali delle sedute del Consiglio di Disciplina, anche eventualmente di quelle a cui non hanno partecipato, tenuto conto delle norme vigenti in materia di privacy e di accesso agli atti amministrativi. In caso affermativo, si chiede inoltre se gli stessi verbali debbano o meno essere oscurati di tutti i dati sensibili, con particolare riferimento al nominativo dei colleghi oggetto di procedimento e/o di sanzione disciplinare. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che, come già chiarito nella risposta al PO n. 166/2022 formulato dall'Ordine di Tivoli, anche nel caso di specie, il trattamento dei dati e delle informazioni contenuti nei verbali del Consiglio di Disciplina deve avvenire nel rispetto ed in conformità alle norme in materia di privacy, ovvero del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018.

In ossequio alle suddette norme, si ritiene necessario – nel caso in cui non si sia già provveduto - procedere quanto prima alla nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina in qualità di incaricati/addetti al trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 29 del GDPR 2016/679, da parte dell'Ordine territoriale, titolare del trattamento dei dati personali, in persona del Presidente del medesimo, nella sua qualità di rappresentante legale *pro tempore*. Per effetto di tale nomina, gli addetti/incaricati al trattamento dei dati, infatti, divengono autorizzati a tutte le operazioni di trattamento dei dati ai quali accedono per le finalità correlate all'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Si rinvia in proposito, per opportuna conoscenza, alle informative del Consiglio Nazionale n. 25/2018 e 39/2018. Premesso quanto sopra, si evidenzia che i procedimenti disciplinari svolti dal Consiglio di Disciplina territoriale [come anche quelli instaurati innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado, a seguito della impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei soggetti interessati] hanno natura di procedimenti amministrativi, ai quali si applica, in quanto tali, la Legge del 07.08.1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare, in materia di accesso, da parte dei singoli componenti, ai verbali del Consiglio di Disciplina, avente natura di organo collegiale, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con riferimento ad una richiesta di accesso agli atti formulata da un consigliere comunale, si è espresso, nella sentenza n. 4525 del 05.09.2014, nel senso che "*Deve altresì ricordarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; 9 ottobre 2007, n. 5264), i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione*

- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha in realtà una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).

Di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929; 9 dicembre 2004, n. 7900);Ciò posto, deve escludersi che l'istanza di accesso agli atti della ricorrente in primo grado dovesse essere supportata da un particolare motivazione e suffragata da uno specifico interesse concreto ed attuale, diverso ed ulteriore da quello insito nella sua qualifica e nella sua funzione di consigliere comunale (di minoranza)". Alla luce di quanto sopra, si ritiene che dal caso particolare, trattato nella sentenza sopra citata, si possa desumere il principio generale applicabile ai componenti di organi collegiali rispetto agli atti posti in essere da questi ultimi e che, conseguentemente, i Consiglieri di Disciplina abbiano pieno diritto di richiedere ed ottenere copia dei verbali relativi ai procedimenti disciplinari svolti dal Consiglio di Disciplina territoriale, ai quali i medesimi hanno concorso attivamente in virtù del loro specifico ruolo. Ciò in quanto, alla stregua dell'esposto principio generale, la funzione ricoperta dal componente del Consiglio di Disciplina non è equiparabile a quella di chiunque sia mero portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", dal momento che l'interesse, nel caso *de quo*, è insito nella funzione di componente del Consiglio di Disciplina.

Si precisa altresì che, affinché il diritto di accesso sia consentito nei termini di cui sopra, il componente del Consiglio di Disciplina deve essere ancora in carica e quindi titolare di un interesse attuale rispetto alla funzione esercitata. Ne deriva quindi che, ai consiglieri di disciplina a qualunque titolo cessati dalla carica, non possa più essere concesso il diritto di accesso nei suddetti termini nel senso che gli stessi, laddove non più componenti dell'organo collegiale, sono equiparabili a qualunque terzo che vanti un interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e, pertanto, ove interessati, potranno presentare motivata istanza di accesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, 2° comma, della L. 241/1990, che sarà discrezionalmente valutata ai fini dell'eventuale accoglimento.

In base a quanto sopra esposto, nel ribadire la necessità di nominare - come indicato in premessa - i componenti del Consiglio di Disciplina in qualità di addetti/incaricati al trattamento dei dati e di individuare le modalità in cui i suddetti dati devono essere trattati, si ritiene in conclusione che ai consiglieri di disciplina debba essere consentito l'accesso, tramite acquisizione di copia integrale, dei verbali delle sedute del Consiglio di Disciplina fintanto che i medesimi siano in carica. Si ritiene infine, qualora nei verbali oggetto delle richieste di accesso vi siano "dati sensibili" relativi ai professionisti incolpati, che l'accesso possa essere consentito senza oscurazione dei suddetti dati laddove la nomina dei consiglieri in qualità di incaricati/addetti al trattamento dei dati, per le finalità correlate all'esercizio della funzione disciplinare ad essi affidata, abbia determinato anche le modalità con le quali tali dati devono essere gestiti e conservati.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

